

**Oggetto: INVITO PER LA GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI LAMINOTOMI KERRISON****PREFAZIONE**

Per l'espletamento della presente gara l'ASST Valtellina e Alto Lario, si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia SinTel, accessibile all'indirizzo <https://www.sintel.regione.lombardia.it> dove sono specificate le modalità di registrazione e qualificazione degli operatori economici al suddetto Sistema (<https://www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/registrazione/>).

In particolare le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità di utilizzo della piattaforma SinTel" e "Manuale operativo utente fornitore", scaricabili dal suddetto sito internet.

La procedura di gara verrà esperita in conformità all'attuale normativa vigente:

D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

Legge 27/12/2006 n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007),

D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 - "Codice dell'Amministrazione digitale",

D.P.R. 04/04/2002 n. 101 - Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi,

Legge Regionale Lombardia 28/12/2007 n. 33 - Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della Legge Regionale 31 marzo 1978, n.34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione),

Legge Regionale Lombardia 19/05/1997 n. 14 - Disciplina dell'attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria,

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per la parte che non è stata abrogata dal D.lgs 50/2016, norme rimaste in vigore;

Regolamento di Attuazione in ordine agli acquisti di beni e servizi in economia di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 189 del 14.04.2016.

Per poter partecipare alla presente procedura, i fornitori dovranno provvedere a registrarsi alla suddetta piattaforma tramite il form online raggiungibile alla pagina <https://www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/registrazione/>.



Al termine di questo primo passaggio, la Piattaforma invierà direttamente all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto della registrazione le chiavi di accesso al sistema (login e password), che serviranno sia per identificarsi al sistema stesso che per le successive operazioni di gara.

Ottenuto l'accesso alla piattaforma, le Imprese interessate dovranno inoltrare domanda di abilitazione secondo quanto indicato all'art. 4 del documento "Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel", allegando al primo accesso alla piattaforma il documento "Abilitazione fornitori" firmato digitalmente. Una volta ottenuta l'abilitazione, potranno procedere con la qualificazione per le categorie merceologiche desiderate presso l'ASST Valtellina e Alto Lario sita in Via Stelvio n. 25 – 23100 SONDRIO P.IVA 00988090148.

Il presente invito contiene le indicazioni riguardanti le tempistiche della presente procedura nonché il link al sito della piattaforma Sintel. In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale e di ordine tecnico, e dell'offerta economica dell'impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma Sintel. Ai fini della valida partecipazione alla procedura l'impresa concorrente dovrà firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma Sintel contenente l'offerta in tutte le sue parti, come sopra indicate.

Le imprese che partecipano alla gara dovranno presentare la propria offerta, con gli allegati richiesti, entro e non oltre il termine perentorio indicato dalla piattaforma SinTel.

L'Azienda avrà la facoltà di sospendere, rinviare o annullare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l'offerta. La sospensione, il rinvio o l'annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dalle Ditte concorrenti.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di annullare la procedura, qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma Sintel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara.

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma SinTel e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde: **800 116 738**, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 sabato dalle 8.00 alle 14.00.

DISCIPLINARE DI GARA

Si comunica che l'ASST Valtellina e Alto Lario intende concludere mediante procedura di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" il contratto relativo **ALLA FORNITURA DI LAMINOTOMI KERRISON**.

L'importo biennale a base d'asta è pari ad € **104.000,00+IVA**, di cui € 100.000,00 per la fornitura ed € 4.000,00 per il servizio di assistenza e manutenzione.

DURATA DEL SERVIZIO

La fornitura avrà la durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Il lotto è unico.

La fornitura sarà regolata dalle prescrizioni riportate nel capitolato speciale d'onere e dalle seguenti condizioni:



DOCUMENTAZIONE RESA DISPONIBILE DALL' ASST

L'ASST, per la presente procedura di gara, allega al portale Sintel la seguente documentazione:

- lettera di invito,
- capitolato d'oneri,
- allegati 2-6,
- schema di offerta senza indicazione dei prezzi;
- patto d'integrità.

DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE SUL PORTALE SINTEL

Per prender parte alla presente procedura di gara, le imprese dovranno fornire, la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- 1) dichiarazione di accettazione di tutta la documentazione di gara, compreso il patto di integrità;
- 2) schema offerta privo di prezzi;
- 3) allegati dal 2 al 6;
- 4) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 come modificata con D.L. 187/10, si richiedono gli estremi identificativi dei c/c dedicati nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- 5) dichiarazione di aver inviato la campionatura entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte;
- 6) cauzione provvisoria pari al 2% del base d'asta, pari ad € 2.080,00 riducibile del 50% come previsto dal D.Lgs. 50/2016 con le relative certificazioni;

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- 7) descrizione tecnica di tutti i prodotti offerti, in particolare precisando:
 - resistenza alla sterilizzazione (e numero di sterilizzazioni) e utilizzo con mantenimento dell'affilatura,
 - ergonomia,
 - facilità di smontaggio,
 - servizio assistenza e manutenzione (affilatura),
 - confezionamento ed etichettatura.

Si precisa che nella documentazione amministrativa e tecnica NON dovrà esserci alcun riferimento ai prezzi offerti.

OFFERTA ECONOMICA

La Ditta concorrente dovrà sottoporre la propria migliore offerta economica, inserendola nella piattaforma entro i tempi prescritti, **indicando il prezzo unitario IVA esclusa.**

Gli importi a base d'asta sono IVA esclusa e **saranno ammesse solo offerte al ribasso.**

Prezzo a base d'asta dei laminotomi Kerrison € 1.000,00 cadauno Iva esclusa.
Quantitativo presunto annuo: 50 pezzi

Prezzo a base d'asta relativo al servizio di assistenza e manutenzione (affilatura) € 100,00
Quantitativo presunto annuo affilature: 20



Non è possibile presentare una o più offerte alternative per lo stesso prodotto.

PRESENTAZIONE CAMPIONATURA

Dovrà essere inviata campionatura **che si intende a titolo gratuito** entro il termine di scadenza di presentazione dell'offerta.

La campionatura dovrà essere inviata al Magazzino dell'ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25, 23100 Sondrio, con la seguente dicitura "CAMPIONATURA LAMINOTOMI KERRISON". Gli orari del Magazzino sono i seguenti: 8.00 – 15.30.

Il materiale dovrà essere accompagnato da distinta di consegna in carta libera (oppure da bolla di accompagnamento), debitamente compilata con riferimento al lotto indicato nel capitolato tecnico dall'ASST Valtellina e Alto Lario.

I concorrenti non potranno vantare compensi o rimborsi per l'invio della campionatura che è prevista a titolo gratuito.

ESAME DELLE OFFERTE

L'esame delle offerte verrà effettuato nel seguente modo.

Esame delle dichiarazioni di carattere amministrativo. In caso di riscontro positivo si procederà ad esaminare la documentazione tecnica.

Esame della documentazione tecnica presentata e verifica della conformità dei prodotti in ordine alle specifiche tecniche richieste;

Successivamente, se l'offerta viene ritenuta idonea si procederà all'esame delle offerte economiche.

L'offerta presentata sarà immediatamente impegnativa per la Ditta concorrente, mentre l'impegno di questa Azienda sarà subordinato all'adozione di apposito provvedimento di aggiudicazione nonché ad avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause ostative.

E' comunque fatto salvo, da parte di questa Azienda, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca), che potrà essere adottato, a proprio insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.

Ogni decisione circa l'aggiudicazione della fornitura, o annullamento della ricerca di mercato, è riservata all'Azienda e pertanto il presente invito non impegna l'Amministrazione stessa, che è quindi libera di aggiudicare o meno.

La valutazione tecnica di idoneità verrà effettuata sulla base della documentazione tecnica e delle relazioni tecniche trasmesse.

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione e/o conveniente sotto il profilo tecnico-economico l'offerta risultata aggiudicataria o qualora ritenga di non aver raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico.



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

Criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016, prezzo più basso previa idoneità, *“per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”*.

Qualora l'offerta presenti carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'ASST, prima di procedere all'approvazione dell'aggiudicazione, tramite il responsabile di procedimento verifica l'eventuale anomalia dell'offerta risultata provvisoriamente aggiudicataria ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/16.

In tal caso il responsabile del procedimento invita il soggetto aggiudicatario a far pervenire le proprie giustificazioni nel termine stabilito dalla stazione appaltante non inferiore a 15 giorni dal ricevimento dell'invio, a pena esclusione.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle soluzioni proposte venga ritenuta, a suo insindacabile giudizio, rispondente alle aspettative.

L'Azienda si riserva altresì, la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, accertata la rispondenza a quanto richiesto e ritenuto la medesima economicamente vantaggiosa.

La documentazione allegata presentata resterà di proprietà dell'Azienda.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Ad interim
UOC APPROVVIGIONAMENTI
Dr. Renato Paroli



Il responsabile del procedimento: Dr. Renato Paroli

Il responsabile della pratica: Elisa Fogagnoli



CAPITOLATO TECNICO PER LAMINOTOMI KERRISON

Le caratteristiche dei rongeur Kerrison per chirurgia lombare e cervicale devono essere le seguenti:

Pinze in acciaio con angolo di taglio di 40° up, di lunghezza di circa 200 millimetri per uso lombare e di circa 175 millimetri per uso cervicale;
le pinze devono avere larghezze di 1, 2, 3, 4, e 5 millimetri, impugnatura ergonomica, meccanismo di espulsione e devono essere smontabili;
le pinze per uso cervicale da 1 e 2 millimetri di larghezza devono essere dotate di “piedino sottile”.

E' prevedibile un fabbisogno di 25 pezzi a semestre

E' altresì richiesto il servizio di assistenza e manutenzione (affilatura):
Affilature a semestre 10

Documentazione tecnica richiesta:
- dichiarazione sul numero di sterilizzazioni e utilizzo medio

Campionatura 2 pezzi che non verranno restituiti uno da 2 mm e uno da tre mm

Prezzo a base d'asta per singolo dispositivo
Valutazione 70 punti qualità
30 punti prezzo
Punti qualità

Resistenza alla sterilizzazione e utilizzo con mantenimento dell'affilatura 30
Ergonomia 20
Facilità di smontaggio 10
Assistenza e manutenzione (affilatura) 5
Confezionamento e etichettatura 5

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Neurochirurgia
Dott. Alberto Luca MESSINA
C.F. MSS LRL 3814 F205Z
Tel. 0342 808.111



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI LAMINOTOMI KERRISON

Art.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente articolo disciplina la fornitura di LAMINOTOMI KERRISON ed il relativo servizio di assistenza e manutenzione per affilatura, occorrente alle ASST Valtellina e Alto Lario.

Si precisa che l'importo presunto complessivo biennale di gara è pari ad € 104.000,00 Iva esclusa, di cui € 100.000,00 per la fornitura ed € 4.000,00 per il servizio di assistenza e manutenzione.

Art.2 –CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Il criterio di aggiudicazione della fornitura è indicato nella lettera di invito.

Art.3– DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto per la fornitura dei beni in oggetto è di durata biennale dalla data di sottoscrizione dei contratti.

ART. 4 – PROROGA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario si impegna a garantire alle condizioni contrattuali originarie, comprese eventuali migliorie intervenute, l'espletamento della somministrazione in regime di proroga per un periodo di ulteriori sei mesi a decorrere dalla naturale scadenza del contratto onde consentire all'ASST di poter portare a termine l'eventuale successiva procedura di nuova aggiudicazione.

Art.5– FABBISOGNO PRESUNTO E CARATTERISTICHE QUALITATIVE

I quantitativi, a giudizio insindacabile dell'ASST, potranno essere oggetto di variazione, in aumento od in diminuzione, in misura anche superiore al 20% del fabbisogno presunto.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente il somministrante non potrà pretendere alcun indennizzo né modifiche delle altre condizioni contrattuali.

I beni oggetto di somministrazione dovranno rispondere alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché alle caratteristiche qualitative indicate nel suddetto allegato.

Qualora le ditte aggiudicatarie dovessero disporre di prodotti tecnologicamente innovativi durante il periodo della fornitura, esse saranno tenute a fornire all'Azienda i suddetti prodotti, garantendo la stessa percentuale di sconto offerto in sede di gara.

L'ASST si riserva di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti aggiudicati in relazione a sopravvenute modalità organizzative aziendale o variazioni degli indirizzi clinico-terapeutici.

I beni oggetto di somministrazione dovranno corrispondere alle vigenti previsioni legislative in materia di dispositivi medici e non.

SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE

I concorrenti dovranno prevedere il servizio di assistenza e manutenzione per affilatura e lo dovranno descrivere nella documentazione tecnica.



Art.6 – CONDIZIONI ECONOMICHE

I concorrenti, in sede di formulazione dell'offerta, dovranno attenersi, anche per quanto concerne le condizioni economiche, alle indicazioni contenute nella lettera di invito alla gara.

I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati nel periodo di validità del contratto.

Art.7 – TERMINI E LUOGHI DI CONSEGNA DEI BENI

L'Azienda provvederà all'approvvigionamento dei beni occorrenti mediante ordinativo di fornitura.

Il somministrante dovrà effettuare la consegna dei beni a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura negli orari, nelle quantità ed entro i termini indicati dall'ASST.

Le consegne dovranno essere effettuate presso i magazzini segnalati nell'ordinativo tutti i giorni della settimana, sabato escluso, secondo i seguenti orari: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.30. Non saranno consentite consegne nelle giornate festive e in quelle prefestive, salvo casi eccezionali ed a richiesta dell'Azienda.

Qualora il fornitore sia impossibilitato a fornire in un'unica soluzione i prodotti ordinati, lo stesso dovrà provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.

Qualora occorressero somministrazioni urgenti o straordinarie, il somministrante dovrà provvedervi non appena ricevuta la lettera d'ordinazione.

I beni ordinati dovranno essere accompagnati da documenti di trasporto in duplice copia; una copia di esse verrà restituita al somministrante munita della firma e delle eventuali osservazioni del personale dell'Azienda Ospedaliera all'uopo incaricato.

Le consegne dovranno essere effettuate ;

Per l'ASST Valtellina e Alto Lario presso i seguenti Magazzini generali:

- Presidio di Sondalo Via Zubiani 33 Sondalo
- Presidio di Sondrio Via Besta 4 Sondrio
- Presidio di Morbegno Via Morelli 1 Morbegno
- Presidio di Chiavenna Via Cereria 4 Chiavenna

Per le altre ASST – il magazzino e l'indirizzo saranno riportati nei singoli ordinativi.

Questi ultimi procederanno ad effettuare ricognizioni e verifiche in ordine alle qualità, alla quantità ed alla misura, e ove occorra, al peso ed alla deduzione della tara dei beni forniti.

Il somministrante dovrà produrre, per ogni consegna, l'eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

I beni ordinati dovranno essere accompagnati da documenti di trasporto in duplice copia, una copia di esse verrà restituita al somministrante munita della firma e delle eventuali osservazioni del personale dell'Azienda addetto al ricevimento dei beni.

La firma per ricevuta del bene consegnato non costituisce per l'Azienda accettazione ai sensi dell'art. 9. L'Azienda si riserva pertanto la possibilità di contestare per iscritto gli eventuali vizi accertati in sede di successive verifiche.

Art.8– SPESE DI IMBALLO E DI TRASPORTO

Tutte le spese di imballo e di trasporto, nonché i noli, i dazi doganali ed i diritti di qualsiasi natura, sono a carico del somministrante.

Gli imballi dei beni forniti dovranno essere conformi alle norme speciali in vigore.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148



Tutti gli adempimenti previsti da norme legislative e regolamentari per la somministrazione dei beni in oggetto saranno a carico del somministrante, che ne risponderà in proprio sollevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità.

Art.9 – DIFFORMITA' QUALITATIVA DEI BENI

Controlli qualitativi:

La precisa rispondenza della qualità dei prodotti forniti con quanto indicato nel capitolato costituisce elemento essenziale della fornitura.

I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati dal Magazzino ricevente non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui le merci dovessero palesare difetti non rilevati all'atto della consegna.

L'Azienda si riserva la facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di sottoporre le merci oggetto della fornitura all'esame dei Laboratori Analisi di fiducia. Le spese di perizia, in caso di accertamento di difformità dei beni dalle condizioni contrattuali, saranno a carico del somministrante.

Controlli quantitativi:

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino aziendale addetto al ricevimento dei beni, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto, dalla ditta fornitrice che provvederà ad integrarla e/o ritirarla nel caso di non rispondenza.

I beni diventano di proprietà dell'Azienda ed il somministrante, previa accettazione dei beni somministrati, acquista il diritto al pagamento del relativo importo.

Il somministrante non è esonerato dalle proprie responsabilità qualora all'atto dell'impiego vengano riscontrati vizi apparenti od occulti a carico dei beni consegnati ed accertati in occasione della ricognizione e delle verifiche di cui all'art. 7.

L'Azienda avrà diritto di respingere i beni la cui difformità rispetto a quanto richiesto, sia stata accertata d'ufficio o con apposita perizia, salvo che non configurino prova di reato o non evidenzino elementi per l'applicazione delle norme in materia di depenalizzazione di delitti e di contravvenzioni di cui alla legge 24.11.1981 n. 689. Il somministrante sarà tenuto a ritirare ed a sostituire i beni rifiutati con altri corrispondenti alle prescrizioni contrattuali entro il termine stabilito dall'Azienda.

E' esclusa ogni responsabilità dell'Azienda per l'eventuale perdita o deterioramento, durante il periodo di custodia, dei beni rifiutati qualora essi non siano ritirati dal somministrante entro il termine di cui al comma precedente.

ART. 10 – PENALITA'

Il somministrante, senza esclusione di eventuali conseguenze penali e sanzioni amministrative è soggetto all'applicazione di penalità quando:

a) Non effettuati in tutto od in parte le somministrazioni entro i termini e secondo le modalità contrattualmente previsti.

In tale ipotesi l'ASST avrà la facoltà di:

1) applicare, a carico del somministrante, una penalità pari al 20% (ventipercento) del valore complessivo dei beni non consegnati, nonché di risolvere il contratto incamerando il deposito cauzionale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148



- 2) acquistare prodotti analoghi sul mercato addebitando al somministrante l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello previsto dal contratto.
- b) L'ASST accetti per improcrastinabili esigenze di servizio, beni i cui requisiti ne legittimano la svalutazione.

In tale ipotesi l'ASST previa comunicazione per iscritto, opererà sugli importi fatturati dal somministrante una riduzione dal 5% (cinqueper cento) al 20% (ventiper cento), in relazione al minor valore da attribuire ai beni;

- c) Sostituisca i beni rifiutati oltre il termine di cui al penultimo comma dell'art. 9.
In tale ipotesi l'ASST avrà la facoltà di applicare, a carico del somministrante, una penalità pari al 5% (cinqueper cento) del valore complessivo dei beni consegnati, nonché di risolvere il contratto incamerando il deposito cauzionale;

L'ASST avrà comunque la facoltà di risolvere immediatamente il contratto dopo la terza contestazione, notificata per iscritto al somministrante, per inadempienze riguardanti la quantità o la qualità dei beni somministrati, per ritardi o inadempienze delle forniture con incameramento della cauzione definitiva che verrà richiesta alla ditta aggiudicataria .

E' sempre comunque fatta salva per l'ASST la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza di inadempimenti contrattuali.

L'Azienda contraente , a tutela delle norme contenute nel presente capitolato e in aggiunta a quanto sopra previsto, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- Per ritardo nella consegna o comunque fino a massimo tre inadempienze consecutive può essere applicata la penale di € 260,00 . Nel caso di inadempienze dovute a motivi contingenti, la penale può non essere applicata previa comunicazione scritta mediante trasmissione fax, con le motivazioni dell'inadempienza.
- Fornitura di prodotti con confezionamento non integro o originale e comunque difformi da quelli aggiudicati, può essere applicata la penale di € 100,00 per ogni singolo caso.

In caso di disservizi o inadempienze di rilievo che non risultino specificatamente in tale articolo , l'ASST si riserva di addebitare, previa informazione, una penale variabile a secondo dell'inadempienza da € 50,00 a € 250,00. La determinazione dell'importo è di competenza del RUP.

Art.11- MODALITA' DI PAGAMENTO

Il somministrante dovrà presentare una fattura per ogni ordinazione riportando sulla stessa il numero dell'ordinativo.

L'ASST eseguita la liquidazione, farà luogo ai pagamenti a mezzo mandato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede la data di ricezione apposta dall'ufficio Protocollo dell'ASST).

In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti interessi legali nella misura di 2 punti percentuali oltre il TUR, fatto salvo diversi accordi, a decorrere dal 61° giorno dalla data del termine per il pagamento della fattura.

La ditta deve espressamente dichiarare l'accettazione del tasso di interesse debitore.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.



In adempimento all. art. 3 della Legge 136/2010 :

1. al fine assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche SI ASSUMONO GLI OBBLIGHI DELLA TRACCAIBILITA' E devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. [...]
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa . L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

_____ da sottoscrivere espressamente

Art.12- SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L' ASST avrà facoltà di sospendere la liquidazione delle fatture ed i pagamenti al somministrante che, diffidato o dichiarato in contravvenzione, persisterà nella violazione degli

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148

obblighi contrattuali. La determinazione d'ordine cautelativo dianzi espressa potrà essere attuata senza l'adozione di alcuna formalità. Ciò nonostante in nessun caso il somministrante potrà ritenersi esonerato dagli obblighi contrattuali.

Art.13– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L' ASST potrà chiedere la risoluzione del contratto in qualunque momento dell' esecuzione.

- Avvalendosi della facoltà consentita dall'ex art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- per inadempienze ex art. 1453 C.C.;
- per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 C.C.;
- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzioni nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale
- in caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività, oppure nei casi di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- nei casi di cessione a terzi dei crediti derivanti dal presente appalto o subappalto non autorizzato

Sono in ogni caso salve le specifiche ipotesi di risoluzione del contratto che sono altrove indicate all'interno del presente capitolato speciale.

Qualora la risoluzione del contratto intervenga prima che siano decorsi 180 giorni naturali e consecutivi dal termine di presentazione delle offerte, termine entro il quale tutte le Ditte sono vincolate alle rispettive offerte l'ASST ha la facoltà di procedere ad utilizzare la graduatoria provvedendo peraltro ad aggiudicare il contratto alla Ditta seconda classificata, che ha l'obbligo di ottemperare alla propria offerta. Se da tale fattispecie derivano aggravii economici a carico dell'Azienda Ospedaliera detti aggravii sono totalmente a carico della Ditta aggiudicataria la cui inadempienza ha determinato la risoluzione del contratto.

Art.14– GARANZIE PER DANNI A COSE E PERSONE

L'Aggiudicatario è responsabile delle inosservanze al Capitolato Speciale, nonché del comportamento dei propri dipendenti o collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e sarà considerato sempre direttamente responsabile della totalità dei danni accertati a persone o a cose che, a giudizio della stazione appaltante risultano causati dal personale dell'aggiudicatario medesima.

L'aggiudicatario dovrà sempre provvedere, senza indugio, e a proprie spese, alla riparazione e sostituzione degli oggetti o delle loro parti danneggiate, in caso contrario, previa lettera di notifica, l'ASST si riserva la facoltà di trattenere dal deposito cauzionale o dai crediti vantati dall'aggiudicatario un importo pari alla quantificazione del danno subito.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni, o altro, che, per qualsiasi causa, dovessero accadere all'aggiudicataria ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, convenendosi, a tal riguardo, che qualsiasi eventuale onere sia da intendersi compensato nel corrispettivo del contratto.

L'aggiudicatario è altresì responsabile del buon andamento dell'appalto affidatogli e delle passività di cui la stazione appaltante dovesse incorrere, per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente all'aggiudicataria ed al suo personale dipendente.



ART. 15 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI (art. 48 D. Lgs. 50/2016)

Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilit  solidale nei confronti della stazione appaltante, nonch  nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilit  e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilit  solidale del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipuler  il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullit  del contratto, nonch  l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, e' ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148



imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

ART. 16 – CESSIONE DEI CREDITI

La cessione del credito può essere effettuata a Banche od intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alle ASST. La cessione è efficace qualora l'ASST non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione (art. 106, comma 13 D. Lgs. 50/2016).

Per quanto non disposto dalle vigenti normative per le cessioni di credito a favore di Enti pubblici, tali cessioni, in merito alla gara in oggetto del presente capitolato, possono avvenire solo dietro preventivo assenso scritto dell'ASST. Il creditore pertanto deve notificare all'ASST l'atto di cessione redatto in forma pubblica in originale o copia autenticata.

La cessione può avvenire solamente pro soluto e non pro solvendo. Pertanto, l'ASST non può essere chiamata, dalla cessionaria, a rispondere di pagamenti effettuati anteriormente alla data di comunicazione della predetta adesione.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax: 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148



ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione, scissioni relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.05.1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente capitolato.

L'ASST nei 60 giorni successivi può opporsi al subentro nel nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 – sexies della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e/o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

ART. 18 – SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 D. Lgs. 50/2016. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148



amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e' responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario e' responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.



L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Per quanto non espressamente richiamato si demanda all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 19 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta. Dopo l'apertura delle offerte economiche si procede alla verifica dei requisiti ed all'adozione dell'aggiudicazione definitiva.

Decorsi trenta giorni, dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva può essere sottoscritto il contratto

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è diventato efficace.

Il contratto viene stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti c/o la Stazione Appaltante.

ART. 20 – ACCESSO AGLI ATTI DI GARA – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'ASST garantisce l'accesso ai propri documenti amministrativi secondo il disposto della legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni e da quanto disposto dall'art. 53 del Decreto Legislativo 50/2016.

La partecipazione alla gara implica il trattamento dei dati personali da parte dell'ASST ai sensi del D. Lgs. Nr. 196/2003 e successive modificazioni che saranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:

1. Gestione attività amministrativa, commerciale, fiscale;
2. Assolvimento degli obblighi contrattuali;
3. Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie;
4. Finalità commerciali funzionali all'attività economica dell'ASST;
5. Osservatorio prezzi.

Per quanto non previsto dal presente capitolato e nella lettera di invito e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa riferimento alla seguente normativa:

- D. Lgs. 18.04.2016 n. 50
- D.P.R. 20.08.2001 n. 384 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia"
- Codice Civile.

ART. 21– NORMATIVA ANTIMAFIA

Sono fatti salvi gli accertamenti previsti dalla L. 13.09.1982 n. 646 e s.m.i.(D.lgs 08.08.1994 n. 490 e D.P.R. 03.06.1998 n. 252)

Qualora dalle verifiche condotte ai sensi della predetta normativa risultassero, a carico dell'aggiudicataria (o dell'eventuale subappaltante) o delle persone fisiche che ne compongono gli

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148



organi sociali e/o decisionali situazioni o condizioni ostative alla contrattazione con la P.A, l'ASST appaltante decreterebbe la decadenza della stessa dall'aggiudicazione e procederebbe, se del caso, ad utilizzare la graduatoria delle ulteriori offerte secondo l'ordine di classifica risultante dagli atti di gara.

ART. 22 – ULTERIORI INFORMAZIONI

La fornitura dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni del presente capitolato e dell'allegato tecnico, nonché dell'offerta tecnico-economica dell'aggiudicatario.

Si precisa che l'offerta sarà dichiarata nulla, determinando la conseguente esclusione dalla gara nei seguenti casi specificati:

- se risultasse mancante di uno o più documenti richiesti a pena di esclusione dal presente capitolato speciale e dal suo allegato tecnico;
- se pervenuta oltre il termine perentorio indicato;
- se non risponde alle prescrizioni di capitolato.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Il foro di Sondrio sarà competente a dirimere le controversie insorte in ordine all'esecuzione del contratto, indipendentemente da eventuali clausole inserite su corrispondenza o su documenti contabili del somministrante.

In ordine alle controversie relative all'interpretazione e dall'esecuzione del contratto, ciascuna delle parti può richiedere il giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri designati uno per ciascuna delle parti ed il terzo arbitro in funzione di Presidente designato concordemente. Difettando tale designazione congiunta l'arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Sondrio.

ART. 24 - CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE

In riferimento all'art. 1, c. 1 e 13 L. 135 del 07/08/2012, le ASST hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione non inferiore a 15 gg e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa o da Centrale Regionale Acquisti per i prodotti oggetto della presente procedura siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, c. 3 L. 488/1999.

La stazione appaltante si riserva di chiedere la rinegoziazione dei prezzi qualora i prezzi medi regionali risultassero inferiori a quelli aggiudicati.

Art. 25 – CLAUSOLA DI ESTENSIONE

In attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 vengono auspicate forme consorziate di acquisto tra gli enti del S.S.R., supportate anche da ulteriori delibere regionali che di anno in anno dettano le "Regole di gestione del Servizio Sanitario Regionale" le quali, nello stimolare forme di aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del S.S.R., pongono l'accento su gare aziendali aperte ad adesioni successive.

La legge regionale n. 23 dell'11/08/2015 ha previsto la riorganizzazione delle Aziende Sanitarie lombarde.

La D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015 ha previsto nuove unioni di acquisto, tra le quali il "Consorzio ATS Montagna – ATS Insubria" costituito dall'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario, dall'A.S.S.T. Vallecamonica, dall'A.S.S.T. Sette Laghi, dall'A.S.S.T. Lariana e dall'A.S.S.T. della Valle Olona.

Con deliberazione dell'ASST Valtellina e Alto Lario n. 156 del 06/04/2016 si è aderito all'unione formalizzata in materia di acquisti composto dall'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario, dall'A.S.S.T. Vallecamonica, dall'A.S.S.T. Sette Laghi, dall'A.S.S.T. Lariana e dall'A.S.S.T. della Valle Olona ed è stato approvato l'accordo interaziendale per la disciplina delle procedure di gara in forma aggregata riguardanti la fornitura di beni e di servizi.

Con la presente si chiede ai soggetti che saranno dichiarati aggiudicatari al termine della procedura, l'estensione del contratto, anche limitatamente a lotti o parti di interesse, alle condizioni tecnico-

organizzative definite nella procedura stessa, riservandosi per quanto riguarda l'aspetto economico di concordare con il fornitore condizioni più favorevoli per tutte le ASST.

Tali adesioni potranno essere effettuate entro 12 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva.

L'adesione prevista è pari al 100% dell'importo aggiudicato Iva esclusa.

La Stazione appaltante resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra fornitore ed ASST a cui verrà esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

L'aggiudicatario non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.